

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI

CAPO I -DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato “Codice dei Contratti” o semplicemente “Codice”, (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito denominato “Regolamento di esecuzione e/o attuativo” (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture), il presente regolamento disciplina la procedura per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di “interventi”, se non diversamente specificato.
2. In particolare, ai sensi delle predette normative vengono individuati i beni, i servizi ed i lavori acquisibili in economia e nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia prevista dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, nei termini meglio precisati al successivo CAPO IV, l'acquisizione di servizi tecnici di ingegneria e di architettura di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice, nonché all'articolo 267 del Regolamento di esecuzione del Codice quali, ad esempio, la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, le attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore 100.000 Euro, e l'acquisizione di servizi legali.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi, di forniture di beni e di esecuzione di lavori avvengano in termini temporali ristretti e con modalità semplificate nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per tempo vigenti e dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità.

Art.2 - Forme della procedura in economia

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
 - a) **amministrazione diretta**. Sono tali gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con personale comunale o eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune o appositamente noleggiato. Sono, altresì, eseguite, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, quali ad esempio gli acquisti economati.
 - b) **a cottimo fiduciario**. Sono tali gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno l'effettuazione a mezzo operatore economico o persone fisiche esterne al Comune.
2. Possono essere effettuate acquisizioni anche in **forma mista**, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. In tal caso si seguiranno le norme riferite al cottimo contenute nei successivi articoli.
3. In presenza di contratti definiti misti cioè aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.

Art.3 - Responsabile della procedura di affidamento in economia

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'esecuzione di interventi in economia è avviata e disposta, dal Responsabile del servizio interessato che può anche affidarla ad un responsabile del procedimento, da individuare ai sensi

dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. Qualora non sia stato individuato un responsabile del procedimento, dette funzioni restano attribuite al Responsabile del servizio.

3. Nei contratti di forniture e servizi il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto come previsto dall'art. 272 comma 5 del DPR 207/2010.
4. Al responsabile del procedimento, se individuato, sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità, tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità e alle comunicazioni previste dalla normativa vigente, nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento

1. L'esecuzione in economia di lavori è ammessa per importi di spesa non superiori a 200.000 Euro fatto salvo quanto previsto a seguire. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita per importi di spesa inferiori a 130.000 Euro.
3. Gli interventi comportanti una spesa di importo superiore a quella prevista nei commi precedenti e per le tipologie di interventi diversi da quelle indicate nel successivo CAPO III si utilizzano le ordinarie procedure. Nessuna esecuzione di lavori o acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente suddivisa onde riportarla nell'ambito di applicabilità del presente Regolamento.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri per I.V.A. ed oneri previdenziali.

CAPO II –ACQUISIZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 5- Affidamento mediante cottimo fiduciario

1. Quando è scelta l'esecuzione degli interventi mediante cottimo, il responsabile del procedimento, nel rispetto degli importi e delle tipologie degli interventi individuati al successivo CAPO III può procedere alla scelta del contraente attraverso:
 - a) affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa dell'intervento non superi l'importo di 40.000,00 Euro sia per l'acquisizione di beni e di servizi, sia per l'esecuzione di lavori.
Si può procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto anche in caso di interventi di somma urgenza di cui al successivo articolo;
 - b) affidamento previa gara formale quando l'importo presunto degli interventi sia compreso tra i € 40.000,01 ed i € 200.000,00. La scelta del contraente avviene attraverso gara da esperirsi mediante formale invito, rivolto ad almeno nr. 5 operatori economici, a presentare offerta in plico chiuso. Il plico deve essere controfirmato sul lembo di chiusura e riportare i dati riguardanti l'operatore economico, la gara per cui si concorre, il termine e l'ora ultima per la consegna dell'offerta e l'"avviso di non aprire". Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte deve essere fissato in misura non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito l'offerta. Tale termine non può essere inferiore a 14 giorni se la lettera d'invito o il capitolato dispone un sopralluogo. In casi di urgenza, tali termini possono essere ridotti, motivatamente, rispettivamente a 7 e a 10 giorni.
2. Il responsabile può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. ovvero al mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza, in base all'art. 33 del Codice.

Art. 6 – Interventi di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, il soggetto che ha rilevato la necessità relaziona al Responsabile del procedimento, descrivendo l'evento accaduto, le conseguenze dello stesso, i motivi dello stato di urgenza e, se conoscibili, le cause che hanno provocato l'evento e gli interventi attivati per limitare danni per il Comune e/o pericoli per pubblica incolumità.

2. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui al comma precedente, riconosciuta l'urgenza:
 - a) entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, dispone la regolarizzazione di eventuale ordinazione fatta a terzi;
 - b) dispone la immediata esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e al Comune;
 - c) qualora la disponibilità dei fondi avuti in assegnazione risultasse insufficiente a finanziare gli interventi ritenuti indispensabili, sottopone alla Giunta Comunale una relazione, corredata da una perizia sommaria della spesa.
3. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri previsti agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto legislativo 18.02.2000 n. 267 e s.m.i. e si debba dare luogo immediatamente all'esecuzione di interventi, lo stesso Sindaco nella medesima ordinanza può disporre l'acquisizione in economia degli interventi strettamente necessari e attinenti l'evento considerato nell'ordinanza, disponendo, contemporaneamente l'affidamento mediante cottimo fiduciario, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.7 - Procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici formati a seguito di richiesta di operatori economici. L'iscrizione a tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
2. E' possibile procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
3. In tutti i casi di affidamento tramite gara la lettera d'invito, eventualmente corredata da capitoli speciali d'appalto o da appositi disciplinari, può essere inoltrata mediante posta elettronica certificata, posta, telefax. La lettera riporta i dati a seguire riportati:
 - 1) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche;
 - 2) l'importo posto a base di gara al netto di IVA, con l'eventuale specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - 3) l'eventuale obbligo di riportare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la attività propria dell'offerente;
 - 4) Il Codice Identificativo della gara (CIG) ed eventualmente il codice Univoco del progetto (CUP)
 - 5) il termine di presentazione delle offerte;
 - 6) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - 7) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - 8) gli eventuali criteri di qualificazione richiesti pena l'esclusione;
 - 9) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - 10) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 11) la previsione della facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - 12) le eventuali garanzie richieste all'affidatario dell'intervento;
 - 13) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
 - 14) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - 15) l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento;
 - 16) l'obbligo per l'offerente di dichiarare:
 - a) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

- b) di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste dalla lettera d'invito e/o dal capitolato, dal disciplinare e da ogni altro documento relativo alla procedura di affidamento;
 - c) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'esecuzione dell'intervento e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo ritenuto remunerativo;
 - d) di esser informato che, in caso di violazione dei patti contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante semplice dichiarazione e provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del contraente;
 - e) che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per tutto il tempo previsto nella lettera d'invito per la validità dell'offerta;
 - f) di accettare che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune;
 - g) di accettare in modo pieno ed incondizionato che l'aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio del Comune;
 - h) di accettare che il Comune possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - i) di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata;
 - j) di accettare che il Comune possa sospendere, re-indirizzare o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - k) ogni altro elemento ritenuto necessario per meglio definire modalità, tempi e caratteristiche dell'intervento.
4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente precisazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo, man mano che il fabbisogno si verifica, a singole ordinazioni rivolte all'operatore economico che ha presentato il preventivo più conveniente.

Art. 8- Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

1. I piani di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., ed i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'articolo 26 del D. Lgs n.81/2008 e s.m.i., laddove previsti, devono essere messi a disposizione degli operatori economici al fine della formulazione dell'offerta e devono formare parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ed i relativi costi vanno evidenziati nella lettera d'invito e non sono soggetti a ribasso.
2. Se previsto nella lettera d'invito, gli operatori economici, dovranno indicare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la propria attività.

Art. 9- Qualificazione delle imprese

1. La procedura amministrativa per l'affidamento di lavori e per la acquisizione di beni servizi in economia viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici invitati di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti del solo aggiudicatario.
2. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici ai quali richiedere o affidare servizi e forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute negli articoli 38 – 39 – 41 – 42 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Per gli affidamenti di lavori fino a €. 200.000,00, si applicano, in via generale, le previsioni contenute negli articoli 38 – 39 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10- Criteri di aggiudicazione

1. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari, sia quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa".
2. Quando l'affidamento è effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - j) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - k) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - l) la sicurezza di approvvigionamento;
3. Quando l'affidamento è effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito deve precisare il punteggio attribuito a ciascuno criterio.
4. L'affidamento di lavori, servizi e beni è fatto all'operatore economico che abbia offerto condizioni più favorevoli.
5. Sono escluse in ogni caso offerte in aumento.
6. Nelle procedure di affidamento previa gara formale il Responsabile di cui al precedente art. 3, prima della gara, procede alla nomina della Commissione di gara, composta dallo stesso Responsabile e da un minimo di nr. 2 ad un massimo di nr. 4 membri.
I componenti sono individuati dal predetto Responsabile tra esperti esterni in caso di carenza nell'organico comunale di personale dipendente avente adeguata professionalità.
La Commissione di gara è presieduta dal predetto Responsabile, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante se non diversamente disposto in sede di nomina di Commissione.
7. Il verbale della Commissione di gara di cui al precedente comma è approvato con determinazione del competente Responsabile di servizio.
8. Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso l'aggiudicazione può avvenire direttamente ad opera del Responsabile di cui al precedente art. 3, anche contestualmente alla determinazione del competente Responsabile di servizio.
9. Nella scelta del contraente –trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. sulle offerte anormalmente basse.

Art. 11- Garanzie

1. Per i soli contratti di cottimo affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto di assegnazione.
2. La cauzioni di cui al comma precedente è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 40.000 Euro, sia per la forniture di beni e/o servizi, sia per l'esecuzione dei lavori.

4. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere la cauzione provvisoria per affidamenti compresi fra 40.000,01 e 200.000 Euro e la presentazione della cauzione definitiva anche per affidamenti rivolti ad un solo operatore economico.
5. Sia le cauzioni provvisorie che quelle definitive possono essere costituite, a scelta dell'offerente o dell'aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione Comunale.
6. Le cauzioni di cui al comma precedente possono altresì essere costituite, a scelta dell'offerente o dell'aggiudicatario, da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le fidejussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
8. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'invito può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e può altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nell'invito stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'amministrazione Comunale nel corso della procedura.
9. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
10. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.
11. La garanzia definitiva, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della prestazione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 - Regolarità contributiva

1. Prima del perfezionamento del contratto il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto rispetto degli obblighi in materia di certificazione di regolarità contributiva ed ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Fanno eccezione le forniture a pronta consegna.

Art. 13 - Stipulazione del contratto

1. I contratti per l'acquisizione di beni e servizi effettuate in amministrazione diretta e per l'acquisizione effettuate mediante cottimo fiduciario possono essere stipulati mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso se l'importo del contratto sia pari o inferiore ai 20.000 Euro per le forniture di beni e servizi e 40.000 Euro per l'esecuzione di lavori. Il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei contratti stipulati mediante scrittura privata.
2. I contratti devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata dal Segretario in tutti gli altri casi.
3. I contratti per l'affidamento di lavori devono contenere le indicazioni di cui all'art. 3 comma 1 del Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2003 n. 166/Pres. E s. m. e i.

Art. 14 - Esecuzione anticipata

1. L'esecuzione degli interventi può avvenire di norma solo dopo il perfezionamento del relativo contratto.
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto lavori, beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;

- b) in casi di comprovata urgenza.
3. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

Art. 15 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora durante l'esecuzione di interventi in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta, ove necessario, una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso la spesa per i nuovi interventi può eccedere il 20% dell'importo originario del contratto ed la spesa complessiva non potrà superare i limiti delle soglie del presente regolamento.

Art. 16 - Penali

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di interventi in economia, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, nella lettera d'invito o in sede di contrattazione ed inserite nello schema di contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al precedente comma, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al comma 1 precedenti si applica ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nella lettera d'invito.
4. Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione, se non diversamente stabilito.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando il responsabile del procedimento a suo insindacabile giudizio, riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune.

Art. 17 - Regolare esecuzione liquidazione e pagamento delle spese

1. Le liquidazioni relative a forniture di beni e di servizi in economia devono essere precedute dall'accertamento da parte del direttore per l'esecuzione della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dell'acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e da ogni altro accertamento previsto dalla normativa per tempo vigente.
2. La verifica di regolare esecuzione relative a acquisizioni di beni e di servizi fino all'importo di 40.000 Euro, potrà essere attestata, in forma semplificata, facendone esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione. Per importi superiori il certificato di regolare esecuzione della prestazione dovrà essere redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario.
3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture e, comunque ad avvenuta acquisizione dei documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 18 - Inadempimento e clausola risolutiva espressa

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'affidatario, il Responsabile del procedimento, dopo formale diffida ad adempiere, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che tale diffida abbia prodotto alcun effetto, può disporre l'esecuzione di tutto o in parte del lavoro, in danno dell'affidatario, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.

CAPO III - INTERVENTI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 19 – Individuazione di lavori

1. A seguire si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le voci di **lavori** che, di volta in volta, potranno formare oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:
 - a) tutti i lavori e le somministrazioni volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed il buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali o nella disponibilità comunale quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121, 122 del Codice;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
 - scavi;
 - demolizioni;
 - prove penetrometriche;
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 20 - Individuazione di beni

1. A seguire si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le voci di **beni** che, di volta in volta, potranno formare oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:
 - a) apparecchi, attrezzature e materiale di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
 - b) apparecchiature e materiali per la sicurezza e relativi accessori e ricambi;
 - c) arredi, attrezzature, complementi di arredo, giochi e relativi accessori e ricambi;
 - d) automezzi, ciclomotori, biciclette in dotazione ai servizi comunali e relativi accessori e ricambi;
 - e) beni alimentari;
 - f) beni di rappresentanza;
 - g) beni e materiali per allestimento e/o gestione, e/o partecipazione a mostre, fiere, convegni, seminari, riunioni, congressi, e simili e per l'accoglienza di delegazioni e realizzazione di manifestazioni e attività di interesse comunale;
 - h) cancelleria e simili;
 - i) impianti tecnologici, tecnologici a rete e relativi accessori e ricambi;
 - j) indumenti e accessori e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
 - k) locazioni, concessione o comodato di beni immobili e/o mobili e locazione finanziaria;
 - l) macchine per ufficio, hardware e relativi accessori e ricambi;
 - m) materiale ad attrezzature per le manutenzioni;
 - n) materiale ed attrezzature elettroniche, per la fotografia e audio/video e relativi accessori e ricambi;
 - o) piante e prodotti per il verde;
 - p) provvista di acqua, gas, energia elettrica e combustibile per impianti di riscaldamento, automezzi e attrezzature;
 - q) pubblicazioni;
 - r) segnaletica di qualsiasi tipo;
 - s) software;
 - t) spese connesse ad elezioni e referendum;
 - u) spese per il funzionamento di organi comunali;
 - v) spese postali, telegrafiche, telefoniche e di acquisto di valori bollati;
 - w) ogni altra fornitura di beni necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

Art. 21 - Individuazione di servizi

1. A seguire si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le voci di **servizi** che, di volta in volta, potranno formare oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:
- a) accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - b) corsi di formazione o qualificazione professionale del personale ovvero partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti o amministrazioni varie;
 - c) divulgazione di bandi di concorso o di gara a mezzo stampa o a mezzo di altri strumenti di informazione;
 - d) incarichi per prestazioni professionali, quali servizi di ingegneria e architettura ed in genere servizi tecnici;
 - e) servizi connessi ad elezioni e referendum;
 - f) servizi connessi a spese di rappresentanza, ricevimenti e onoranze;
 - g) servizi di agenzia di viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali, missioni di personale o amministratori;
 - h) servizi di assicurazione e brookeraggio;
 - i) servizi di carattere sociale;
 - j) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - k) servizi di gestione calore;
 - l) servizi di interpretariato traduzione, copia e trascrizione;
 - m) servizi di manutenzione, di restauro, di riparazione e cura di impianti, beni mobili, apparecchiature, attrezzature, strumentazioni, accessori ed ogni altro bene richiamato alla lettera precedente;
 - n) servizi di pubblicità e comunicazione;
 - o) servizi di vigilanza diurna e notturna ed altri servizi per la custodia e la sicurezza;
 - p) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili non compresi in attività istituzionali dell'amministrazione comunale;
 - q) servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
 - r) servizi mensa e ristorazione e catering;
 - s) servizi sanitari;
 - t) servizi software assistenza hardware ed ogni altro servizio attinente all'informatica;
 - u) servizi tipografici;
 - v) servizi di trasporto in genere di cose e persone, imballaggio, noleggio, facchinaggio;
 - w) ogni altro servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

Art. 22 – Ulteriori ipotesi di acquisizioni in economia

1. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito, nei limiti di importo di cui al precedente art. 4, nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

CAPO IV SERVIZI LEGALI E SERVIZI TECNICI

Art. 23 – Disposizioni particolari per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti e s.m.i., con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 100.000 euro, per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice e s.m.i. .
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 3, l'incarico per servizi legali è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo di acquisire apposito preventivo scritto di spesa.
4. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
6. Trova applicazione l'art. 4, comma 3 del Regolamento Attuativo.

Art. 24 – Disposizioni particolari per i i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle connesse prestazioni tecniche di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all'articolo 3.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, mediante procedura in economia attraverso gara formale, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;

- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
- 1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 - 2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 3) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:
 - -l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
 - -l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento.
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 - d) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione: - Abrogata -**
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'ente.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei Contratti.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
- a) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei Contratti per le procedure in economia e dal presente regolamento, per le parti applicabili;
 - b) di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei Contratti.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

CAPO V NORME FINALI

Art. 25- Adeguamenti

1. Qualora sopravvenute disposizioni normative, europee, statali o regionali, variassero, in aumento o in diminuzione, i limiti d'importo previsti dal presente Regolamento, s'intenderanno automaticamente sostituiti da quelli per tempo disciplinati da norme e disposizioni sopravvenute, senza necessità di specifiche modifiche.
2. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.

Art. 26 - Abrogazione di Norme

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento del Consiglio, il presente regolamento abroga il Regolamento approvato con C.C. nr. 20 del 5.5.2008, nonché tutte le disposizioni comunali vigenti che disciplinano i processi amministrativi di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 74 dello Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento stesso.

approvato con C.C. nr. 12-2012 e 21-2012